



MA FAX
PAGINE 3

Prot. 02847

Roma, 31 maggio 2011

Alle Aziende Speciali
Farmaceutiche, agli Enti,
Consorzi e Società Associate
che applicano il CCNL

e, p.c.

Ai Servizi Farmaceutici
Comunali Associati

Loro sedi

Alla c.a. della Direzione Generale e Ufficio Relazioni Sindacali

Circolare n. 88

Oggetto: Imposta sostitutiva del 10% su componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività - Detassazione.

In riferimento alla materia di cui all'oggetto (per la quale sono state introdotte diverse modifiche con legge 220/2010 e di cui ancora oggi si resta in attesa di alcuni chiarimenti applicativi), Vi informiamo che, in data 27 aprile u.s. è stato sottoscritto tra ASSOFARM e le OO.SS. un accordo quadro necessario per l'attivazione di ulteriori accordi territoriali / aziendali utili a poter usufruire a pieno delle agevolazioni fiscali in favore dei dipendenti.

Si allega, pertanto, il testo dell'accordo sottoscritto e fac-simile da utilizzare necessariamente per poter concedere legittimamente i benefici fiscali ai dipendenti aventi diritto (si precisa che l'accordo non prevede alcun onere economico o di altra natura per l'azienda ma garantisce un importante risparmio fiscale ai dipendenti aventi diritto) .

Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni qualora l'Agenzia delle Entrate emanasse nuovi chiarimenti e/o istruzioni applicative.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Arch. Venanzio Gizzi

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Cavour, 147 – Tel. 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: assofarm@assofarm.it – Cod. Fisc. 97199290582

Addì 27 aprile 2011 in Roma

Tra

ASSOFARM

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

A.S.SO.FARM.

Prof. n. 2383

Data 12/5/11

Premesso

Che l'art. 1, comma 47 della legge n. 220/2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

che le Parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi quadro territoriali che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009/2010, hanno consentito il raggiungimento de (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi variabili di rendimento qualora previsti dalla contrattazione di secondo livello) gli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono

che l'allegato accordo quadro Aziendale/territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le Parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.


ASSOFARM



FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL



A.S.SO.FARM.

Prot. n.

2383

Data

2011

Addì in

Tra

AZIENDA

e

FILCAMS-CGIL territoriale
FISASCAT-CISL territoriale
UILTUCS-UIL territoriale

Premesso

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo d'imposta 2011;

si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni del CCNL applicato presso l'Azienda sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009-2010, sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

L'Azienda pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel CCNL applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale **anche svolto** in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi variabili di rendimento qualora previsti dalla contrattazione di secondo livello) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

L'Azienda applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi situate fuori della provincia di

L'Azienda informerà la rispettiva RSU/RSA, e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Letto confermato e sottoscritto.

p. L'AZIENDA

p. FILCAMS-CGIL territoriale

p. FISASCAT-CISL territoriale

p. UILTUCS-UIL territoriale

RSA/RSU

Carlo B...

Antonio
Vijc